Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Lunedì, 9 gennaio 1933 - Anno XI** **Numero 6**

Telefoni-centralino 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare-avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti" nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno" e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1932, n. **1694.**
Rafferme dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 9 del decreto Luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919, quale fu modificato dall'art. 2 del R. decreto n. 2625 del 9 novembre 1923, convertito in legge con la legge n. 597 del 21 marzo 1926, sono sostituiti i seguenti:

Art. 9. — Alle rafferme annuali possono essere ammessi, senza limiti di età ma entro i limiti di servizio stabiliti dal secondo comma dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale numero 494 del 6 aprile 1919, e sotto le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, che hanno compiuto le tre rafferme triennali, oppure, a titolo di esperimento, quelli di essi che, avendo compiuto la ferma di tre anni, o soltanto la prima o la seconda rafferma triennale, non si trovino in condizione di ottenere una di tali rafferme, sia per mancanza di requisiti di idoneità fisica, sia per deficienza di altre qualità.

La rafferma annuale a titolo di esperimento non può, di massima, essere concessa più di due volte consecutive.

Il Ministero della guerra può, però, autorizzare la concessione di ulteriori rafferme a tale titolo nei riguardi dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma affetti da infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, o sottoposti a procedimento penale per fatti commessi nell'esecuzione del servizio.

In caso di ammissione a rafferma a titolo di esperimento per motivi di salute, i militari che abbiano riacquistato la prescritta idoneità fisica saranno ammessi alla rafferma triennale con decorrenza dal termine della ferma, o della rafferma triennale precedente, se la loro infermità era dipendente da causa di servizio, o, in caso contrario, dalla data successiva a quella del riacquisto della idoneità.

Art. 9-*bis*. — A coloro che, dopo aver ottenuto, a senso dell'art. 9, la rafferma annuale a titolo di esperimento, anzichè la rafferma triennale, siano in seguito riformati per infermità dipendenti da cause di servizio, verranno corrisposti tanti trentaseiesimi della indennità inerente alla rafferma triennale, che non hanno potuto ottenere, quanti sono i mesi di servizio compiuti col vincolo di rafferme annuali.

La stessa indennità spetta agli eredi del raffermato morto per infermità dipendente da causa di servizio durante il corso di una rafferma a titolo di esperimento.

Art. 2.

Il Governo del Re, è autorizzato a pubblicare, sentito il Consiglio di Stato, il testo unico delle disposizioni di legge riguardanti i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, con facoltà di coordinarle colle altre leggi dello Stato e di introdurre norme complementari ed integrative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 20 dicembre 1932, n. **1695.**
Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico d'artiglieria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il numero dei direttori e dei vice direttori capi di sezione staccata e addetti di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, convertito in legge con la legge 22 novembre 1928, n. 2781, è modificato nel modo seguente:

Direttori	Colonnelli o tenenti colonnelli	11
Vice direttori capi di sezione staccata . . . . Addetti	Tenenti colonnelli, maggiori o capitani . .	98

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 1696.

Norme integrative del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, sulla formazione e il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di dettare ulteriori norme integrative al R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo unico del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dopo il comma secondo è aggiunto il comma seguente:

« Nel caso di sostituzione di cognome a quello originario l'indicazione della paternità sarà omessa in tutti gli atti di stato civile ed in qualsiasi altro atto pubblico o da presentare a pubblica autorità.

« La disposizione di cui al comma precedente non si applica alla restituzione dei cognomi in forma italiana, disciplinata dai Regi decreti 10 gennaio 1926, n. 17, e 7 aprile 1927, n. 494 ».

L'ultimo comma dello stesso articolo unico del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, è sostituito dal seguente:

« Il rilascio di estratti contenenti copia integrale dell'atto viene eseguito dall'ufficiale dello stato civile solo quando gliene sia fatta espressa richiesta, la quale deve essere preventivamente autorizzata dal Procuratore del Re ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1697.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Moso.

N. 1697. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Moso (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1932 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 1698.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Ospedale provinciale Principe di Piemonte » con sede in Zara.

N. 1698. R. decreto 17 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Ospedale provinciale Principe di Piemonte », con sede in Zara.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1932 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 1699.

Erezione in ente morale dell'« Opera pia Ceci », con sede in Camerano.

N. 1699. R. decreto 17 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'« Opera pia Ceci », con sede in Camerano (Ancona), viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1932 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 22 ottobre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova sig. Muratorio Vittorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il sig. Muratorio Vittorio venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;
Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il predetto Muratorio Vittorio ha chiesto di essere nominato agente di cambio di detta Borsa, col nome di Muratorio Rocco Vittorio, giusta l'atto di nascita e l'attestazione giurata;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Muratorio, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;

Ritenuto che l'agente di cambio in soprannumero Muratorio Vittorio è la stessa persona di quella indicata nell'atto di nascita con i nomi di Rocco Vittorio;
Visto il R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Muratorio Rocco Vittorio è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, sotto il nome di Muratorio Vittorio, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 248. — GUALTIERI.

(7849)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1932.
Riconoscimento del Fascio di Civitacastellana (Viterbo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 22 luglio 1932-X, con la quale il segretario del Fascio di Civitacastellana (Viterbo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Civitacastellana (Viterbo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1932 - Anno XI
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 182. — GUALTIERI.

(7854)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1933.
Riduzione del saggio normale dello sconto dal 5 per cento al 4 per cento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto il decreto Ministeriale del 1° maggio 1932;
Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

La ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 5 al 4 per cento, a decorrere dal 9 corrente mese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(20)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-681 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Markic ved. Marianna fu Antonio Mugerli e della fu Teresa Veluscek, nato a Zelinie (Salona d'Isonzo) il 31 maggio 1863 e residente a Zelinie (Salona d'Isonzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Markic Ermacora fu Antonio, nata a Marchici il 10 luglio 1896, figlia;
Markic Antonio fu Antonio, nato a Marchici il 6 giugno 1906, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7347)

N. 50-343 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cencic Maria ved. Lavrencic fu Antonio e fu Hrast Maria, nata a Longo (Bergogna) il 27 gennaio 1851 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7334)

N. 50-363 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Komel ved. Maria nata Korsic fu Giuseppe e fu Belingar Giuseppina, nata a Gorizia il 17 dicembre 1875 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ved. Comelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7335)

N. 50-364 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Korsic Luigia fu Giuseppe e di Boskin Giuseppina, nata a Gorizia il 17 dicembre 1897 e residente a Gorizia - Piuma, 70, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7336)

N. 50-361 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Korsic Antonio fu Giovanni e della fu Stekar Caterina, nato a Cerò Sup. (San Martino di Quisca) l'8 settembre 1859 e residente a Cerò Sup. (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7337)

N. 50-97 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Giuseppe fu Giovanni e della fu Kracina Maria, nato a Sedula (Bergogna) il 19 settembre 1906 e residente a Sedula (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7344)

N. 50-98 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Giuseppe fu Antonio e della fu Sabotic Maria, nato a Sedula (Bergogna) il 6 marzo 1879 e residente a Sedula (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Maria fu Giuseppe Spehonja, nata a Borcana il 21 giugno 1883, moglie;
Lazar Giuseppe di Giuseppe, nato a Sedula il 30 agosto 1909, figlio;
Lazar Antonio di Giuseppe, nato a Sedula il 3 gennaio 1912, figlio;
Lazar Valeria di Giuseppe, nata a Sedula il 3 luglio 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7345)

N. 50-102 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giuseppe fu Giuseppe e della fu Lavrencic Margherita, nato a Longo (Bergogna) il 18 febbraio 1859 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Anna fu Giuseppe Dugan, nata a Longo il 28 maggio 1859, moglie;
Lavrencic Michele di Giuseppe, nato a Longo il 22 settembre 1895, figlio;
Lavrencic Giovanni di Giuseppe, nato a Longo il 10 settembre 1898, figlio;
Lavrencic Cecilia di Giuseppe, nata a Longo il 1° novembre 1902, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7342)

N. 50-99 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Giuseppe di Giuseppe e della fu Modrijancic Caterina, nato a Sedula (Bergogna) il 19 marzo 1899 e residente a Sedula, 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Paolina di Pietro Leban, nata a Stanovischis il 26 aprile 1911, moglie;
Lazar Giuseppe di Giuseppe, nato a Sedula il 17 ottobre 1872, padre;
Lazar Federico di Giuseppe, nato a Sedula il 14 luglio 1900, fratello;
Lazar Antonio di Giuseppe, nato a Sedula il 6 dicembre 1902, fratello;
Lazar Francesco di Giuseppe, nato a Sedula il 26 gennaio 1905, fratello;
Lazar Leopoldo di Giuseppe, nato a Sedula il 5 novembre 1909, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7343)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione Generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 212 — Numero del certificato provvisorio: 4714 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Gaio Giuseppe fu Vittore, domic. a Ponte di Piave (Treviso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 213 — Numero del certificato provvisorio: 852 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Parisi Emilio fu Omobono, domic. a Pietramurata (Trento) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 215 — Numero del certificato provvisorio: 651 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Catanzaro — Intestazione: Mazzuca Giuseppe, domic. a Petilia Policastro (Catanzaro) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 216 — Numero del certificato provvisorio: 22298 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Salvatori Guido fu Annibale, domic. a Pisa — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 217 — Numero del certificato provvisorio: 52020 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Gariglio Nicola di Giacomo, domic. a Torino — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 218 — Numero del certificato provvisorio: 19629 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Bontà Stefano fu Girolamo, domic. a Palermo — Capitale: L. 500.

Roma, 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10)

CONCORSI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso a un posto di primo segretario-ragioniere in prova (gruppo A).

1. — E indetto un concorso per titoli e per esame orale a un posto di primo segretario-ragioniere in prova - gruppo *A*, grado VIII - presso gli Uffici della Camera dei deputati.

2. — Le domande di ammissione al concorso, indirizzate a Sua Eccellenza il Presidente della Camera dei deputati, dovranno essere scritte e sottoscritte di pugno dei candidati su carta da bollo da lire 5 e corredate dei documenti di seguito specificati; esse dovranno essere presentate alla Segreteria generale della Camera dei deputati non oltre le ore 20 del 15 aprile 1933-XI.

3. — Nelle domande i candidati dovranno indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora e recapito ove intendano sieno loro fatte le comunicazioni riguardanti il concorso e restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati. Le domande dovranno altresì contenere l'elenco di tali documenti e quello dei titoli presentati.

4. — Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente avviso, non sia minore di 21 anni nè maggiore di 32. La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia la copia deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare in reparti mobilitati ed in zona di operazione pel periodo 24 maggio 1915-4 novembre 1918 il limite è protratto a 35 anni; per gli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e per i decorati al valore militare ai sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e per gli invalidi per la causa nazionale tale limite è protratto fino al 39° anno di età.

La protrazione del limite di età al 35° anno è consentita anche ai concorrenti che appartengano all'Amministrazione dello Stato come impiegati di ruolo.

È concessa inoltre, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui i candidati, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito Nazionale Fascista;

b) certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine attestante che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici; sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale. La firma dell'ufficiale di stato civile, che rilascia il certificato, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

c) certificato su carta da bollo da L. 3 di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza almeno da un anno e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. La firma del podestà deve essere legalizzata dal prefetto;

d) certificato penale generale su carta da bollo da L. 10 rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

e) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva. I candidati ex-combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con l'annotazione delle benemerenze di guerra;

f) certificato di un medico provinciale o militare di grado non inferiore a capitano o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni fisiche che lo rendano non idoneo a esercitare le funzioni di impiegato.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare o dal podestà, la cui firma sarà a sua volta autenticata dal prefetto, se il certificato sarà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

È fatta riserva di sottoporre i candidati alla visita del medico della Camera dei deputati o di altro sanitario di fiducia;

g) diploma originale o copia autentica della laurea conseguita presso uno degli Istituti superiori di studi commerciali del Regno, e certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica comprovante i voti conseguiti nella laurea stessa.

Possono altresì prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di perito commerciale e ragioniere:

1° laurea in giurisprudenza od in matematica conseguita in una Università del Regno;

2° laurea in scienze sociali e politiche rilasciata dal Reale istituto superiore « Cesare Alfieri » in Firenze o diploma finale conseguito presso lo stesso Istituto ai termini del precedente ordinamento;

3° laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche in Roma;

4° laurea in scienze politiche conseguita presso la Facoltà di scienze politiche in Pavia o presso la Facoltà di scienze politiche e sociali in Padova;

5° laurea in scienze sociali e sindacali conseguita presso la Università di Ferrara;

6° laurea rilasciata dalla Facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia, integrata dallo speciale attestato, dal quale risulti che l'aspirante abbia frequentato e sostenuti gli esami obbligatori di uno dei cinque indirizzi in cui è ordinata la Facoltà ed abbia inoltre sostenuto gli esami delle seguenti materie indicate nel programma degli insegnamenti comuni:

Diritto sindacale e corporativo;
Istituzioni di diritto privato;
Economia politica;
Statistica metodologica e demografica;
Diritto costituzionale;
Diritto amministrativo;

h) certificato su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dalle competenti autorità che comprovi il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex-combattenti, agli invalidi di guerra e ai minorati per la causa nazionale, agli orfani di caduti in guerra e di caduti per la causa nazionale, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento debitamente legalizzato, dovrà essere presentato soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia del candidato di data recente con firma autenticata da un notaio o dal podestà quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

m) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista o dichiarazione del segretario politico del Fascio al quale l'aspirante è iscritto;

n) dichiarazione del concorrente di non aver appartenuto ad alcuna delle associazioni contemplate dalla legge 26 novembre 1925, n. 2029;

o) titoli, pubblicazioni e qualsiasi altro documento che il concorrente crederà utile nel proprio interesse di produrre, corredati di un elenco come sopra è detto.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente avviso.

La legalizzazione delle firme non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I candidati che già appartengono alle Amministrazioni dello Stato, come impiegati di ruolo, potranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *e*), *g*), *h*), *l*), *m*) ed *n*) insieme con copia dello stato di servizio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I candidati che già prestano nelle Amministrazioni dello Stato servizio straordinario debbono esibire, in aggiunta a tutti gli altri documenti prescritti anche un certificato rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

5. — Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi o non regolari; inoltre non saranno consentiti riferimenti a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

6. — L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola la Presidenza della Camera dei deputati ad accogliere le domande di ammissione al concorso. L'esclusione, per taluni eventualmente deliberata, è insindacabile.

7. — I candidati riceveranno presso il recapito dichiarato l'avviso dell'esito della loro domanda.

Le prove orali avranno luogo in Roma nel prossimo mese di giugno: ai candidati sarà data notizia in tempo utile del giorno, dell'ora e della sede in cui saranno tenute.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti della carta di identità o di documento equipollente.

8. — L'esame orale verterà sulle seguenti materie:

a) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo;
c) diritto civile;
d) diritto commerciale;
e) diritto sindacale e corporativo;
f) scienza delle finanze;
g) economia politica;
h) statistica metodologica;
i) contabilità di Stato.

I candidati potranno chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere la prova orale nelle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

9. — I candidati che in base alla valutazione dei titoli saranno ammessi all'esame orale, dovranno riportare una media di almeno otto decimi nelle prove orali delle materie suindicate e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Per ogni prova facoltativa delle lingue estere superata, il candidato otterrà un mezzo punto, che andrà in aggiunta alla somma dei punti riportati nelle materie obbligatorie.

La graduatoria a concorso espletato, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva che comprenderà anche quelli ottenuti nella valutazione dei titoli.

La nomina al posto suindicato sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e in caso di parità di merito coll'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenendo presente che i mutilati e gli invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati ed agli invalidi di guerra e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, alle quali vanno aggiunti i titoli preferenziali di orfano e di figlio di invalido per la causa nazionale.

10. — Il vincitore del concorso sarà nominato primo segretario-ragioniere in prova.

Durante il periodo di prova, della durata di un anno, al vincitore del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 1500 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo dello Stato, diminuita del 12 per cento a mente delle vigenti disposizioni.

Alla fine del periodo di prova la Presidenza della Camera dei deputati, delibererà, insindacabilmente se il vincitore del concorso debba o meno essere confermato primo segretario-ragioniere di ruolo (grado VIII, gruppo *A*). Il caso di mancata conferma non darà diritto ad alcun compenso od indennità.

Roma, addì 28 dicembre 1932 - Anno XI

Il segretario generale: ROSSI-MERIGHI.

(11)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C